

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Visto, si autorizza

nel merito

Cosenza, li

15-11-2017

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr.ssa Maria Luisa Mingione

1118/2017



IL TRIBUNALE DI COSENZA

Sezione prima

Ufficio procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari

In persona della dott.ssa Stefania Antico
ha pronunciato il seguente

DECRETO

sulla domanda di ammissione alla procedura di accordo per la composizione della crisi iscritta al
n. 1118/2017

Letto il ricorso;

Vista la l. n. 3/2012;

vista la proposta di accordo;

Ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale;
- non essere parte ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

Ritenuta la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 9 l. n. 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

vista la relazione del professionista delegato;

riscontrato:

- Che la proposta di accordo prevede la dilazione dei pagamenti, la soddisfazione integrale dei crediti privilegiati;
- Che corretta sia la quantificazione delle spese in prededuzione;

così provvede:

1) **FISSA** l'udienza del 10/10/18 ore 11:00, con onere per il ricorrente di comunicazione entro 60 giorni prima dell'udienza ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto

2) DISPONE

a) che proposta e decreto siano pubblicati a cura del delegato (per il tramite dell'ufficio di presidenza) sul sito del Tribunale di Cosenza - sezione procedurale di sovra indebitamento;

b) nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione di proposta e del decreto sia pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria;

c) che, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del professionista delegato, presso gli uffici competenti.

3) sospende la procedura esecutiva in atto e **AVVERTE** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

4) **AVVERTE** il debitore che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

Cosenza, 2/10/2017

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL GIORNO 3.10.2017

IL FUNZIONARIO


Avv. Alessandro Amoroso

Viale della Repubblica n. 154 - 87100 Cosenza - Pec: avv.alessandroamoroso@pec.giuffre.it

PROPOSTA EX L. 3/2012

Oggetto:	Accordo di ristrutturazione liquidatorio
Primo ricorrente:	Occhiuto Luigi - CCHLGU79H18D086E
Domicilio:	Via Fratelli Bandiera n. 9/C - 87039 Rende (CS)
Secondo ricorrente:	Assente
Domicilio:	Assente

Cosenza 01/08/2017
Luogo e data


Per ratto e conferma

Il professionista di parte


PROPOSTA EX L. 3/2012

INDICE

CAPITOLO 1: PREMESSE

1. Finalità	pag. 3
2. Presupposti di ammissibilità	pag. 3
3. Procedimento valutativo adottato	pag. 3
4. Risultati della valutazione	pag. 3

CAPITOLO 2: DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA E VALUTAZIONE

1. Indicazione delle cause dell'indebitamento	pag. 4
2. Resoconto pagamenti negli ultimi 5 anni	pag. 4
3. Massa debitoria rilevata	pag. 5
4. Proposta	pag. 6
5. Allegat.	pag. 6

PREMESSE

1. Finalità

Lo scopo della presente è l'ammissione di parte ricorrente alla procedura in epigrafe. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3/2012 è ammesso il debitore ritenuto non fallibile con un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

2. Presupposti di ammissibilità

Sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'articolo 7.2 della Legge 3/2012 in quanto parte debitrice non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, al procedimento di cui alla Legge 3/2012, in quanto non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della Legge 3/2012 e in quanto fornisce idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (cfr. Documenti ex art. 9 commi 2 e 3 L. 3/2012 allegati).

3. Procedimento valutativo adottato

Le somme proposte ai creditori sono state determinate garantendo ai creditori potersi il minimo valore di realizzo dei beni in ipotesi di liquidazione ed il rispetto di una durata ragionevole, stabilita in massimo 2 anni.

4. Risultati della valutazione

Il risultato della proposta è da intendersi rigorosamente riferito e limitato alla data in cui sono state effettuate le relative indagini.

CAPITOLO 2: DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA E VALUTAZIONE

In adempimento all'incarico conferito, presa visione della documentazione fornita, effettuate le necessarie verifiche, si riportano qui di seguito le risultanze della valutazione precedute dalla descrizione della situazione debitoria.

1. Indicazione delle cause dell'indebitamento

I debiti sopra enunciati venivano assunti in un periodo in cui i redditi del debitore non facevano presumere l'integrale soddisfacimento degli stessi e quindi contratti con la ragionevole prospettiva di mancato adempimento.

2. Resoconto pagamenti negli ultimi 5 anni

Negli ultimi cinque anni il debitore si è reso solvibile saltuariamente (con Banche, società finanziarie e/o fiscali).

3. Massa debitoria rilevata

<i>Creditore</i>	<i>Grado</i>	<i>importo</i>	<i>% Soddisfo</i>
OCC	Predeuzione	€ 20.050,14	100,00%
UBI Banca (già Banca Carime)	Ipotecario	€ 122.905,00	100,00%
Bnl	Ipotecario	€ 202.171,00	100,00%
Comune di Rende	Privilegiato	€ 10.122,00	100,00%
0	0	€ 0,00	0,00%
0	0	€ 0,00	0,00%
0	0	€ 0,00	0,00%
0	0	€ 0,00	0,00%
0	0	€ 0,00	0,00%
0	0	€ 0,00	0,00%

4. Proposta:

Si propone un piano di soddisfo secondo lo schema di riparto allegato.

5. Allegati

1. Piano di riparto
2. Elenchi ex art. 9.2 L. 3/2012
3. Stato di famiglia
4. Scheda anagrafica per assenza di dichiarazioni dei redditi negli ultimi 3 anni
5. ISEE
6. Visura camerale
7. Storia della situazione debitoria
8. Contratti di mutuo
9. Risultanze catastali e stime immobiliari
10. Rapporti bancari estinti

terzo rilascio

CREDITORE	GRADO	IMPORTO	% SODDISFO	SODDISFO
OCC	Predeuzione	€ 20.050,14	100,00%	Liquidazione locale comm.le € 20.050,14
UBI Banca (già Banca Carime)	Ipotecario	€ 122.905,00	100,00%	€ 122.905,00
Bnl	Ipotecario	€ 202.171,00	100,00%	€ 202.171,00
Comune di Rende	Privilegiato	€ 10.122,00	100,00%	€ 10.122,00
TOTALE		€ 355.248,14		€ 355.248,14